Scarico da depuratore

Cass. Sez. III Pen. 4 novembre 2015, n. 44470 - Squassoni, pres.; Amoresano, est., Salzano, P.M. (diff.) - Spanò, ric. (Annulla con rinvio Trib. Patti 24 novembre 2014)

Acque - Inquinamento idrico - Autorizzazione agli scarichi di acque reflue ed industriali - Soggetti tenuti al controllo - Sanzioni amministrative e sanzioni penali - Artt. 128, 133, 137, d.lgs. 152/2006.

In materia di tutela delle acque dall'inquinamento, lo scarico da depuratore non ha una propria differente caratteristica rispetto a quella dei reflui convogliati; ne deriva che gli impianti che depurano scarichi da pubblica fognatura, ove non siano prevalentemente formati da scarichi di acque reflue industriali, debbano essere ritenuti di natura mista, ed i relativi reflui vanno qualificati come scarichi di acque urbane, per cui agli stessi si applicano le disposizioni previste dall'art. 54 commi 1 e 2, d.lgs. 152/1999 (che contemplano illeciti amministrativi) e non le disposizioni penali di cui all'art. 59, commi 1 e 5, dello stesso decreto.

(Omissis)

FATTO

1. Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, con sentenza del 24/11/2014, condannava Spanò Ignazio Alfonso alla pena di euro 1.500,00 di ammenda per il reato di cui all'art.137, comma 1, D.L.vo 152/2006 "per avere, quale sindaco pro tempore del Comune di Gioiosa Marea, in assenza di autorizzazione, effettuato lo scarico a mare delle acque reflue derivanti dall'impianto di depurazione sito in c.da Mangano lungo il torrente "Zappardino", e dall'impianto di depurazione sito in fraz. San Giorgio nei pressi del cimitero comunale".

Riteneva il Tribunale che risultasse pacificamente, non essendo neppure contestato dall'imputato, lo scarico a mare di acque reflue derivanti dall'impianto di depurazione.

Era emerso, altresì, attraverso la testimonianza Fazio, che la precedente autorizzazione allo scarico fosse scaduta al momento dell'accertamento.

La condotta contestata era poi riferibile al sindaco pro tempore, avendo egli l'obbligo di intervenire per evitare pericolo alla salute pubblica.

Ricorrevano pertanto gli elementi costitutivi del reato contestato.

2. Ricorre per cassazione Spanò Ignazio Alfonso, a mezzo del difensore., denunciando la inosservanza o erronea applicazione dell'art.137, comma 1, D.L.vo 152/2006.

Il Tribunale, erroneamente, ha ritenuto che i fatti contestati rientrassero nella previsione dell' art.137 D.L.vo 152/2006. Ha omesso di considerare, infatti, che tale norma fa riferimento soltanto a scarichi industriali. Nel caso di specie gli impianti di depurazione pubblica non rientrano tra gli scarichi industriali.

Peraltro,per accertare se trattasi di scarichi industriali, è necessario effettuare una campionatura (mai eseguita, come del resto confermato dal teste Fazio). Gli scarichi dei depuratori comunali di Gioiosa Marea, anche se privi di autorizzazione, non costituiscono scarichi industriali, per cui non è configurabile il reato contestato (era comminabile soltanto la sanzione amministrativa di cui all'art.133 comma 2 D.L.vo 152/2006, peraltro già irrogata con ordinanza ingiunzione n.1/2008 della Provincia regionale di Messina).

Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

In sede di discussione la difesa avesse chiesto l'assoluzione dell'imputato sulla base dei rilievi in precedenza esposti; il Tribunale, però, ha omesso completamente di argomentare in ordine alle ragioni per cui dovesse essere disattesa la tesi difensiva.

DIRITTO

- 1. Il ricorso è fondato.
- 2. All'imputato risulta contestato il reato di cui all'art.137 comma 1 D.L.vo 152/2006, per avere, nella qualità di sindaco, senza autorizzazione, scaricato a mare acque reflue derivanti dall'impianto di depurazione.
- La norma contestata sanziona chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata.
- E' indubitabile, quindi, che la disposizione normativa sanzionatoria riguardi soltanto le acque reflue industriali e non anche quelle domestiche.
- 2.1. Il Tribunale si è limitato a dare atto della sussistenza dell'elemento oggettivo della contravvenzione "ovvero lo scarico a mare di acque reflue derivanti dall'impianto di depurazione..." e dell'avvenuta scadenza di validità della precedente autorizzazione.



Non si è invece preoccupato minimamente di accertare se le acque reflue scaricate e derivanti dall'impianto di depurazione avessero natura industriale (accertamento indefettibile per ritenere sussistente il reato di cui all' art.137, comma 1, D.L.vo 152/2006).

Come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, in riferimento alla precedente normativa, in materia di tutela delle acque dell'inquinamento, lo scarico da depuratore non ha una propria differente caratteristica rispetto a quella dei reflui convogliati; ne deriva che gli impianti che depurano scarichi da pubblica fognatura, ove non siano prevalentemente formati da scarichi di acque reflue industriali, devono essere ritenuti di natura mista, ed i relativi reflui vanno qualificati come scarichi di acque urbane, per cui agli stessi si applicano le disposizioni previste dall'art.54, commi 1 e 2, D.L.vo n.152/1999 (che contemplano illeciti amministrativi) e non le disposizioni penali di cui all'art.59, commi 1 e 5, dello stesso decreto (Cass. sez. 3 n.2884 del 21/09/2000; Cass.sez. 3 n.n.42545 del 6/11/2001; sez. 3 n.1547 del 7/11/2002). Tale giurisprudenza deve ritenersi ancora "valida", essendovi continuità normativa tra gli artt.54 e 59 del D.L.vo 152/1999 e gli artt.133 e 137 del D.L.vo 152/2006.

2.2. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al medesimo Tribunale (trattandosi di sentenza non appellabile) che si uniformerà ai rilievi ed ai principi in precedenza enunciati.

(Omissis)

